

Contratto per la Subconcessione del deposito carburante, uffici e del servizio, in esclusiva, di rifornimento carburante per aeromobili, presso l'Aeroporto d'Abruzzo

Anno 2017, addì ____ del mese di Giugno, tra le sottoscritte parti:

SOCIETA' ABRUZZESE GESTIONE AEROPORTI S.p.A., con sede in Pescara alla Via Tiburtina Valeria presso l'Aeroporto Civile, Cod. Fisc. e partita Iva 00335470688, nella persona del Direttore Generale in virtù di delega conferita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del xxxxx, di seguito nel presente contratto denominata anche Società di Gestione/SAGA

E

xxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxx, partita Iva xxxxxxxxxxxx rappresentata da xxxxxx in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, di seguito nel presente contratto denominata anche xxxxxxxxxxxx o sub concessionaria

PREMESSO CHE

1. SAGA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo in virtù di apposita convenzione trentennale con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), sottoscritta in data 14 giugno 2007 riguardante la concessione totale dell'Aeroporto d'Abruzzo per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell'Aeroporto d'Abruzzo, di seguito nel presente contratto denominata anche Convenzione;
2. SAGA, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha redatto il "Regolamento di Scalo", il cui scopo è quello di disciplinare le attività svolte in ambito aeroportuale in forza della Circolare ENAC APT-19 del 26 ottobre 2005;
3. SAGA, nella sua qualità di concessionario dell'Aeroporto d'Abruzzo, ha predisposto apposita Carta dei Servizi, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione;
4. E' intenzione di SAGA affidare a terzi la sub-concessione di aree e locali destinati al servizio di rifornimento carburante;
5. A tal fine SAGA ha pubblicato, in data 28 Marzo 2017, "*Manifestazione di Interesse per la Subconcessione del deposito carburante, uffici e del servizio, in esclusiva, di rifornimento carburante per aeromobili, presso l'Aeroporto d'Abruzzo*";
6. Nei termini fissati sono pervenute n. 6 domande di partecipazione;
7. SAGA in data 24 Maggio 2017 ha trasmesso "*Lettera di invito a partecipare alla gara informale avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto per la Subconcessione del deposito carburante, uffici e del servizio, in esclusiva, di rifornimento carburante per aeromobili, presso l'Aeroporto d'Abruzzo*", con tutte le necessarie indicazioni per la presentazione dell'offerta, dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione;
8. In data xxxxxxxx, il Consiglio di Amministrazione di SAGA ha deliberato la definitiva aggiudicazione in favore di xxxxxx e, all'esito, sono state completate positivamente tutte le verifiche, come attestato dal RUP;
9. XXXXXXXX ha comunicato a SAGA l'adempimento dell'obbligo dell'art.12 dell'Avviso pubblicato ed ha trasmesso tutta la documentazione relativa;
10. La Sub-concessione è regolata, oltre che dalle previsioni contenute nel presente contratto, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dalle convenzioni in corso e da quelle che interverranno tra SAGA e l'Amministrazione dello Stato, in quanto incidenti sul presente rapporto.
11. La xxxxxxxxxxxx è una società x

12. XXXXX è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, e ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio dell'attività di cui al presente contratto;
13. SAGA provvederà a chiedere a ENAC l'affidamento della presente sub-concessione per l'autorizzazione;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1) –DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI – CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE

SAGA concede alla xxx il diritto di organizzare e gestire, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto nonché da quanto previsto negli atti di partecipazione alla gara per l'affidamento, che formano parte integrante del presente atto, il servizio di rifornimento carburante per aeromobili presso l'aeroporto d'Abruzzo.

XXXXX è tenuta a sottostare alla disciplina aeroportuale e a rispettare rigorosamente le disposizioni specifiche emanate ed emanande da parte della Direzione Aeroportuale di giurisdizione e delle altre autorità competenti.

Il Ministero dei Trasporti – Enac – Polizia di Stato e la SAGA potranno chiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee, senza che XXXXX possa formulare alcuna richiesta di risarcimento.

Il personale operante presso lo scalo dovrà essere dotato di pass rilasciato da SAGA. I costi per il rilascio e per i corsi di sicurezza allo scopo necessari saranno a carico di XXXXX.

XXXXX si obbliga ad adeguarsi a tutte le normative e regolamenti nonché alle prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti e da SAGA.

ART.2) –OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA'.

Al fine di organizzare presso l'Aeroporto d'Abruzzo in Pescara l'attività di seguito descritta, SAGA sub-concede alla XXXXX che a tale titolo accetta, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente contratto nonché da quanto previsto negli atti di partecipazione alla gara per l'affidamento, che formano parte integrante del presente atto,

- a) il servizio di rifornimento carburante per aeromobili presso l'aeroporto d'Abruzzo;
- b) Il deposito carburante; come individuato nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera " A" per farne parte integrante e sostanziale ;
- c) Uffici; come individuato nella planimetria che si allega al presente contratto sotto la lettera " A" per farne parte integrante e sostanziale;

La xxxx si impegna, in vigenza del presente contratto, a non sub concedere gli spazi suddetti a soggetti terzi. Ai fini del presente articolo sono considerate "terzi" anche le eventuali società consociate, controllate o collegate.

ART.3) –DURATA

Il presente contratto ha la durata di 6 anni a decorrere xxxxx/2017 con scadenza il xxx/2023.

A tal fine contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di sub concessione viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto tra le parti, di consegna degli spazi e di inizio attività.

Il presente contratto non potrà in ogni caso avere durata superiore a quella della Convenzione e, in ogni caso, il presente contratto si risolve di diritto in caso [ed alla data di] scadenza, revoca, decadenza o risoluzione anticipata della Convenzione.

ART.4) – CORRISPETTIVI – ONERI ACCESSORI

Quale corrispettivo della Sub-concessione di cui al presente contratto la Sub-concessionaria verserà:

- a) Canone per complessivi euro xxxxxxxxxx annui, più Iva come per legge; il canone sarà rivalutato annualmente, nella misura del 100% dell'incremento ISTAT, senza necessità di richiesta da parte di SAGA; non potrà in nessun caso essere ridotto anche in ipotesi di diminuzione del traffico aereo nell'Aeroporto di Pescara;
- b) In aggiunta quale contributo spese generali (comprensivo di riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, acqua) l'importo provvisoriamente determinato in misura di Euro xxxxx mensili oltre Iva come per legge per mq xxxx;

Il contributo spese generali dovuto sarà sottoposto a verifica da parte della SAGA al termine di ciascun anno solare. Nel caso in cui le spese generali sostenute dalla SAGA nel corso dell'anno solare siano superiori all'importo determinato quale contributo spese generali, SAGA provvederà a comunicare quanto dovuto a titolo di conguaglio per l'anno precedente e, l'importo complessivo determinato dalla sommatoria del contributo e del conguaglio, costituirà l'importo dovuto a titolo di contributo spese generali provvisorio per l'annualità successiva. XXXXX si obbliga a pagare direttamente e/o rimborsare a semplice richiesta, ove anticipata da SAGA qualsiasi imposta e tassa inerente l'utilizzo degli spazi ivi comprese quelle urbane di smaltimento di rifiuti.

ART.5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione di tutti i corrispettivi (canone, spese generali) avverrà con cadenza mensile anticipata. Il pagamento dei corrispettivi deve essere versato entro e non oltre i primi 5 giorni del mese successivo, a mezzo di bonifico bancario, utilizzando le coordinate indicate da SAGA. La cadenza di fatturazione sarà mensile (ultimo mese) con riferimento al mese solare e, pertanto, se necessario, sarà fatturato in pro quota il primo e l'ultimo mese di validità del contratto.

ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi rispetto al termine di cui all'articolo precedente, saranno dovuti da XXXXX gli interessi moratori, nella misura di legge, e questi decorreranno automaticamente – ex. art.4 del D.Lgs n. 231/2002 e successive modifiche – del giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli, la Società senza obbligo di costituzione in mora, addebiterà al xxxxxxxxxxxxxx gli interessi previsti dal D.Lgs 231/2002.

In caso di protratto mancato pagamento dei corrispettivi, oltre 30 giorni dalla prima scadenza, senza che il Sub Concessionario abbia provveduto al relativo pagamento, la Società potrà avvalersi senza preavviso, della facoltà di escussione della garanzia di cui al successivo articolo 16. Il contratto di sub concessione potrà intendersi risolto di diritto, con semplice comunicazione da parte della Società e fatte salva la facoltà di escutere la citata garanzia, nel caso di mancato pagamento di 2 (due) trimestralità consecutive.

ART.7) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUB-CONCESSIONARIA

XXXXX si obbliga a:

- a. Procedere all'esecuzione di tutti gli interventi (di carattere sia ordinario che straordinario) necessari per garantire il pieno rispetto delle norme che regolano l'utilizzo di deposito, uffici e impianti, fermo restando che: (i) tutte le addizioni inamovibili resteranno acquisite alla SAGA senza alcun obbligo di indennizzo fatto salvo l'obbligo di ripristino al termine della sub concessione se chiesto da SAGA; (ii) tutte le autorizzazioni, ove necessarie, dovranno essere acquisite a totale cura e spesa di XXXXX; (iii) SAGA sarà del tutto estranea ai rapporti tecnici, legali ed amministrativi intercorrenti tra XXXXX ed i terzi;;
- b. munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per lo svolgimento della propria attività e per l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera a), a propria esclusiva cura e spesa;
- c. ad osservare tutte le norme ed i regolamenti relativi alla disciplina della propria attività ed a tenere indenne SAGA da ogni responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento comunque connessi con l'esercizio delle attività di XXXXX;
- d. ad attenersi, nello svolgimento delle attività, a tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti, previste da Leggi, Regolamenti ovvero disposizioni emanate dalle autorità competenti o dalla stessa SAGA, avendo dichiarato di essere a conoscenza dell'insistenza degli spazi all'interno di una struttura aeroportuale;
- e. a rispettare tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia aeroportuale, di lavoro, sicurezza, commercio, sanità, ambiente, imposte, tasse e contributi, abbattimento delle barriere architettoniche, nonché di ogni altra prescrizione normativa o regolamentare incidente sull'esercizio dell'attività;
- f. ad eseguire tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione degli spazi e dei relativi impianti, garantendo la conservazione in modo da procedere alla relativa riconsegna alla scadenza per qualsiasi causa del presente contratto in condizioni d'uso identiche a quelle che saranno verificate all'esito della esecuzione dei lavori di cui alla precedente lettera a);
- g. a non svolgere, all'interno degli spazi, attività diverse da quelle specificate nel presente contratto;
- h. a non eseguire modifiche e/o addizioni agli spazi ed ai relativi impianti senza l'autorizzazione scritta da parte di SAGA;
- i. a non arrecare alcun danno o intralcio al alcuno dei servizi aeroportuali;
- j. a provvedere a propria totale cura e spesa allo smaltimento dei rifiuti prodotti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- k. a curare la custodia, conservazione e manutenzione di quanto detenuto negli spazi garantendo che tutto sia nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti;
- l. a rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio dell'attività in oggetto, dovesse derivare a persone e a cose proprie, di SAGA o di Terzi, fermo restando che SAGA è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, dovessero derivare a XXXXX, ai suoi dipendenti o a terzi.
- m. ad espletare l'attività contrattuale con dignità e decoro ed a mantenere eventuali beni consegnati in uso temporaneo in maniera ineccepibile;
- n. ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che avranno facoltà di accesso al sedime aeroportuale, le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene sul lavoro, nonché Leggi, Regolamenti ovvero disposizioni emanate dalle autorità competenti o dalla stessa SAGA, impegnandosi in particolare a trasferire a tutti coloro che lavorano per suo conto le informazioni di sicurezza relative ai rischi specifici del sedime aeroportuale.

ART.8) ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI, ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEGLI SPAZI

Fermi restando la responsabilità e l'obbligo da parte del sub concessionario ad ottemperare a tutte le norme di Legge applicabili per la specifica attività oggetto del presente atto, di seguito vengono definite le attività minime da eseguire, a cura e a spese del Sub concessionario.

Il sub concessionario dovrà pertanto provvedere a:

1. realizzare, acquisire, e mettere in opera, con oneri e spese a proprio carico e nel rispetto delle normative in vigore, gli impianti ed attrezzature necessari all'esercizio dell'attività consentita con il presente Atto di cui all'art. 2).

Tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di armonizzare e rendere più efficienti gli spazi sub concessi sono a carico del sub concessionario e non saranno ristornati in alcun modo dalla SAGA.

A tal fine il Sub concessionario si impegna a rispettare gli obblighi assunti con il "Programma di gestione della fase transitoria" prodotto in sede di gara, che sarà eventualmente integrato con ulteriori disposizioni impartite dalla Società e/o da Enti o Autorità a ciò titolati;

2. realizzare una nuova linea di alimentazione elettrica delle aree in subconcessione, attraverso l'attivazione di un contratto diretto con la Società di distribuzione dell'energia elettrica. Nelle attività sono comprese, ed a carico del sub concessionario, le pratiche amministrative e di autorizzazione, la richiesta e stipula dei contratti, la progettazione (da approvarsi preliminarmente dalla Società), i lavori di realizzazione della nuova linea di alimentazione (civili, impiantistici, etc.), il lievo e la demolizione della linea esistente in derivazione dalla PALAZZINA EX TNT, la direzione lavori, il collaudo, il rilascio delle dichiarazioni di conformità di cui al D.M. n. 37/20 08 e quant'altro necessario per il completamento dell'opera a regola d'arte;

3. realizzare interventi strutturali atti a minimizzare il rischio di sversamenti nella piazzola di rifornimento carburanti posta in prossimità del raccordo XXX, destinata al rifornimento della benzina avio, a quanto prescritto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i ed al Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti emesso da ENAC. Sono compresi, ed a carico del sub concessionario, tutti gli oneri relativi allo sviluppo della pratica amministrativa di autorizzazione allo scarico, la progettazione degli interventi che dovrà essere approvata dalla Società, i lavori di adeguamento, ivi compresa la realizzazione di un sistema di trattamento di "acque di prima pioggia" e di contenimento di eventuali sversamenti accidentali, il collaudo e quant'altro necessario per il completamento dell'opera a regola d'arte ed in linea con le previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006;

4. ottenere e mantenere l'autorizzazione allo scarico delle acque per tutte le aree oggetto del presente Atto. La titolarità dell'autorizzazione stessa (conforme alle previsioni di cui al D.lgs. n. 152/2006) sarà del sub concessionario, e tutta la documentazione sarà inviata in copia alla Società entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del contratto. Sono compresi, ed a carico del sub concessionario, tutti gli oneri relativi ai lavori di adeguamento, di monitoraggio ambientale, di eventuale bonifica del sito, le spese amministrative, la progettazione che dovrà essere approvata dalla Società, la direzione lavori, il collaudo, gli oneri relativi a controlli eseguiti da parte di enti pubblici (ENAC, ARTA, etc.) e quant'altro necessario per il completamento a regola d'arte;

5. ottenere e mantenere il Certificato di Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. n. 151/2011 e s.m.i. per tutte le attività eseguite dal sub concessionario nelle aree oggetto del presente atto. Sono a carico del sub concessionario tutti gli oneri relativi ai lavori di adeguamento, il monitoraggio, le spese amministrative, gli oneri relativi a controlli eseguiti da parte di enti pubblici (ENAC, VVF, etc.), la progettazione (che dovrà essere approvata dalla Società), la direzione lavori, il collaudo, e quant'altro necessario per il completamento a regola d'arte.

6. attivare un sistema organizzativo coerente con le disposizioni della norma ISO 14000 la cui verifica dell'efficacia da parte del sub concessionario deve essere chiaramente dimostrata. La relativa documentazione dovrà essere resa disponibile alla SAGA in sede di "audit". In particolare, dovranno essere monitorati ed oggetto di verifica tutti gli eventi che possano creare danno ambientale in termini di inquinamento al suolo o delle falde, e dovrà essere prevista la pronta comunicazione alla Società di qualsiasi evento, anche potenzialmente, pericoloso.

7. effettuare il rilievo delle aree ed infrastrutture oggetto del presente atto, nonché aggiornare il database aeroportuale relativo agli impianti ed alle attrezzature che l'Aeroporto renderà disponibile al sub concessionario.

XXXXX, oltre all'esecuzione di quanto previsto dal precedente articolo 7, provvederà a propria cura e spese all'allestimento degli spazi e del deposito carburante.

Migliorie ed addizioni e qualsiasi intervento, anche temporaneo, eseguito da XXXXX negli spazi dovranno essere preventivamente autorizzate da SAGA per iscritto.

Alla scadenza per qualsiasi causa del termine di efficacia del presente contratto SAGA avrà facoltà di acquisire le migliorie ed addizioni, ovvero le modifiche a qualsiasi titolo eseguite da XXXXX, senza alcun onere ovvero di pretendere la riduzione in pristino stato a cura e spese di XXXXX.

ART.9) CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

XXXXX si costituisce custode e depositario degli spazi di cui al precedente art. 8 con tutti i conseguenti obblighi di legge.

SAGA non si costituisce, né può essere considerato in alcun modo depositario dei materiali, degli impianti, delle attrezzature e dei valori di XXXXX e, comunque, di quanto detenuto da XXXXX negli spazi, rimanendo la loro custodia, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a totale carico, rischio e pericolo di XXXXX.

ART.10) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' – ORARIO

Sono a carico di XXXXX tutti gli oneri di progettazione/allestimento/arredo degli spazi, lavori edili/elettrici/idraulici, eventuali imposte/tasse per le insegne /pubblicità, badge personali, corsi PRM, pass parcheggio e tutti gli oneri non espressamente indicati nel presente contratto come inclusi.

XXXXX dovrà presentare un progetto relativo all'utilizzo degli spazi e relativi arredi, che dovrà essere approvato da SAGA.

XXXXX dovrà provvedere a sua cura e spese alla pulizia degli SPAZI e delle pareti interne e dovrà mantenere gli SPAZI in maniera ineccepibile sia per la pulizia che per l'ordine al fine di contribuire al massimo decoro dell'aerostazione passeggeri, oltreché al rispetto delle normative applicabili relative all'igiene e alla sicurezza.

XXXXX inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idraulici/elettrici/meccanici (fino ai rispettivi punti di allaccio) e delle attrezzature.

L'orario di effettuazione del servizio dovrà essere tale da assicurare la continuità nell'arco di funzionamento dell'Aeroporto, sette giorni su sette, per tutto l'anno, senza cioè chiusure per turni settimanali o periodi feriali.

Il numero di operatori presenti, nonché di mezzi, dovrà sempre essere coerente con il traffico commerciale, privato ed enti di stato sullo scalo, al fine di garantire la regolarità dello stesso. Il Sub concessionario si impegna inoltre a garantire la presenza e l'operatività in aeroporto entro trenta minuti dalla chiamata da parte della Società: all'uopo il Sub concessionario fornirà alla Società i numeri

telefonici e concorderà le modalità di gestione della reperibilità stessa.

ART.11) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE

Tutto il personale utilizzato a qualsiasi titolo da XXXXX dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali, con le norme sanitarie e dovrà essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

XXXXX, inoltre, è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero di SAGA da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

XXXXX comunicherà ad ogni effetto, per gli operatori che lavorano alle proprie dipendenze, il numero di polizza INAIL relativa ed esonera SAGA da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART.12) SINISTRI E ASSICURAZIONI

SAGA non sarà tenuta a risarcire a XXXXX alcun danno subito da persone o cose, di proprie di quest'ultima o di terzi, in conseguenza di azioni di fulmini, incidente aereo, incendio e/o di qualsiasi altro evento dannoso non imputabile a SAGA.

Saranno a carico di XXXXX gli oneri derivati da responsabilità civili e penali inerenti ed eventuali sinistri che rechino danni ai dipendenti stessi, e/o terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dai titolari di XXXXX o comunque da personale utilizzato da XXXXX.

XXXXX si obbliga a stipulare apposita polizza assicurativa RCT e incendio valida sullo scalo di Pescara, con un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 senza franchigie che dovrà essere consegnata in copia a SAGA, unitamente alla quietanze di pagamento del premio.

La polizza assicurativa dovrà comprendere tra l'altro le seguenti specifiche garanzie:

- Per danni derivati da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra causa, a persone e cose di spettanza dell'assicurato e/o dallo stesso detenute a qualsiasi titolo, nonché a terzi e/o a cose di loro proprietà;
- Per i danni agli SPAZI l'attività e a quanto in essi contenuto.

La polizza assicurativa dovrà indicare SAGA quale beneficiaria unica della polizza fino a concorrenza del danno, fermo restando l'obbligo di XXXXX di pagare i premi alle rispettive scadenze.

Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte di XXXXX.

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata entro e non oltre xxxxxxxxxxxx. Il mancato rispetto dei termini di consegna della polizza ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà a SAGA di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/ risarcimento a XXXXX.

Il mancato pagamento del premio alla scadenza e la mancata consegna delle quietanze di pagamento del premio costituisce grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del presente contratto. XXXXX esonera espressamente SAGA da ogni forma di responsabilità per danni comunque derivanti da fatto di terzi e per l'ipotesi di interruzione della fornitura, per cause a SAGA non imputabili, di energia elettrica, gas, reti idriche e linee telefoniche.

ART.13) DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto rigoroso divieto a xxxxxxxxxxxx di subappaltare e/o comunque di cedere a terzi in tutto o in parte, la gestione del servizio e/o del contratto, nonché di utilizzare gli SPAZI per usi diversi da quanto stabilito. E' altresì vietato l'affitto di azienda o di ramo di azienda.

Le eventuali cessioni di azienda o di ramo di azienda dovranno essere previamente e formalmente sottoposte al consenso di SAGA, la quale si riserva la più ampia discrezionalità nel giudizio.

ART.14) PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione alla normativa vigente e con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 al presente contratto XXXXX si obbliga di formare il proprio personale in relazione agli obblighi propri di rispetto normativo.

ART.15) ATTIVITA' DI CONTROLLO E MODALITA' DI GESTIONE

Senza che ciò possa costituire motivo di esonero di responsabilità per XXXXX, questa ha l'obbligo di consentire l'accesso negli SPAZI affinché SAGA, anche a mezzo di propri incaricati, possa effettuare controlli in ordine a:

- a. alle condizioni igienico- sanitarie e di pulizia degli SPAZI e di funzionamento degli impianti;
- b. allo stato di conservazione, di manutenzione negli SPAZI e degli impianti, nonché al loro perfetto funzionamento;
- c. alla esatta osservanza delle norme in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché delle prescrizioni impartite, con particolare riguardo alla disciplina relativa all'esercizio di attività all'interno del sedime aeroportuale.

A tal fine SAGA sarà tenuta, salvo i casi di urgenza, a dare a XXXXX il preavviso di ventiquattro ore e, comunque a eseguire i controlli limitando i disagi al normale svolgimento delle attività di XXXXX.

Ove a seguito delle verifiche effettuate si rilevino inadempimenti e/o carenze, salva l'ipotesi di cui al successivo art. 18, XXXXX sarà tenuta a corrispondere a SAGA, a titolo di penale un importo minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 5.000,00.

La penale sarà comunicata per iscritto tramite raccomandata o pec. Dal giorno del ricevimento della comunicazione XXXXX avrà tempo 15 giorni naturali o consecutivi per presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta, anche via fax o pec alla SAGA. Decorso tale termine, in assenza di controdeduzioni od in caso di rigetto delle stesse, la penale verrà addebitata nella prima fattura utile. In caso di mancato pagamento della stessa, SAGA potrà procedere con l'escussione della fidejussione di cui all'art. 16.

Poiché l'attività concessa in organizzazione ed oggetto del presente atto rappresenta anche manifestazione dell'immagine aeroportuale offerta all'utenza, è fatto obbligo al Subconcessionario di operare al fine della migliore resa del servizio anche in termini di qualità, oltretutto di puntuale adempimento degli obblighi assunti.

Il Sub concessionario dovrà attenersi, nello svolgimento della propria attività, a tutte le disposizioni emanate dalla Direzione Aeroportuale, dalla Dogana, dalle Forze dell'Ordine, dal Ministero dell'Interno e dalle altre Autorità competenti, nonché dalla stessa Società.

Il Sub concessionario si impegna a porre in essere quanto necessario per ottenere, e mantenere durante la validità del presente Atto, la designazione di "Fornitore Conosciuto" (per forniture ad Aeroporto), così come previsto dal Reg. UE 185/2010 e s.m.i., dal P.N.S. in vigore e s.m.i.. In attesa di detta designazione, tutti gli oneri correlati alla sicurezza (controlli, ispezioni, scorte etc.) e relativi all'attività dallo stesso esercitata sull' aeroporto, saranno posti a suo carico. Il mancato ottenimento della designazione di cui sopra, per cause imputabili direttamente al Sub concessionario, potranno attivare le procedure per l'applicazione di penali di cui all'art. xxxx).

Il Sub concessionario si impegna a comunicare e tenere costantemente aggiornati i riferimenti telefonici, fax e di posta elettronica dei soggetti interessati alle procedure di emergenza.

ART.16) GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia del pagamento dei corrispettivi e degli oneri accessori, nonché dell'esatto adempimento dei propri obblighi contrattuali XXXXX si obbliga a costituire e a consegnare a SAGA, entro e non oltre il xxxxxxx, contratto di fidejussione bancaria e/o assicurativa, comunque rilasciato da primaria compagnia nazionale, della durata di 6 anni per un importo pari al valore del canone annuale.

Le caratteristiche minime richieste per la suddetta garanzia sono le seguenti:

- escussione a prima richiesta scritta, senza eccezione alcuna;
- reintegro automatico in caso di escussione totale o parziale a carico di XXXXX;
- rinuncia al beneficio preventivo escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.c.
- rinuncia da parte dell'Istituto Bancario e/o dell'assicurazione ai termini posti nell'art. 1957 del C.c. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali;
- foro competente in caso di eventuali controversie XXXXX: Foro di Pescara.

La fidejussione dovrà rimanere valida ed operante fino a 3(tre) mesi dopo la scadenza naturale o anticipata del presente contratto. XXXXX, pena la risoluzione del presente contratto, prima della scadenza della garanzia dovrà consegnare a SAGA nuovo contratto di fidejussione per un eguale periodo e ciò fino alla naturale scadenza del presente contratto.

Il mancato rispetto dei termini di consegna della fidejussione ovvero la difformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo darà la facoltà a SAGA di considerare revocata e priva di ogni effetto legale l'aggiudicazione, con formale comunicazione, e nulla sarà dovuto a titolo di ristoro/ risarcimento a XXXXX. Resta inteso che XXXXX rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

ART.17) PARCHEGGIO DIPENDENTI DEL SUBCONCESSIONARIO

XXXXX si riserva di formulare a SAGA espresse richieste per la concessione in via esclusiva di porzione del sedime da destinare al parcheggio. SAGA, verificata la disponibilità è in ragione del canone offerto si riserva di assegnare con separato contratto a XXXXX aree da destinarsi a parcheggio esclusive a XXXXX.

ART.18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI

Fermo restando quanto previsto dall'art.12 (in caso di mancata consegna della polizza assicurativa) e dall'art. 16 (in caso di mancata consegna della garanzia fideiussoria) circa la revoca ed inefficacia della aggiudicazione, SAGA avrà la facoltà, in relazione alla natura e alla gravità degli inadempimenti contrattuali, di risolvere il presente contratto, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nel caso di:

1. Ritardato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi ed oneri di cui all'art. 4, nei termini di cui all'art.5;
2. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art.7;
3. Violazione degli obblighi di cui all'art.11;
4. Violazione dell'obbligo di pagamento del premio e di consegna della quietanza di pagamento del premio a SAGA, di cui all'art.12;
5. Violazione anche di uno solo degli obblighi di cui all'art.13;
6. Violazione degli obblighi di cui all'art.14;
7. Ostacolo o impedimento alle attività di controllo di cui all'art.15;
8. Scadenza, revoca o mancato rinnovo della fideiussione di cui all'art. 16;

9. Violazione degli obblighi di conformità a legge degli impianti, arredi ed allestimenti degli SPAZI;
10. Revoca e/o estinzione per qualsiasi causa e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali e/o altre autorizzazioni comunque prescritte dalle competenti Autorità, per l'esercizio delle attività svolte da XXXXX;
11. Violazione accertata dalle competenti autorità, delle norme vigenti in materia tributaria, contributiva, fiscale, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro;
12. Mancata regolare registrazione di incassi e/o irregolarità contabile-amministrativa accertate formalmente dalla SAGA e/o segnalate dalle competenti Autorità;
13. Assoggettamento della XXXXX a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;
14. Condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante di XXXXX per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione di impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine.

In tali casi il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. su semplice dichiarazione scritta della SAGA, inviata a XXXXX tramite lettera raccomandata o pec, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

ART.19) RECESSO DELLA SUB CONCESSIONE

SAGA potrà recedere dal presente contratto, senza penali, né oneri indennitari o di altro genere, in qualsiasi momento, in caso di:

- Ragioni di forza maggiore, anche temporanea, o mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione dei servizi nell'ambito dell'aerostazione, che determinino, tali ragioni ed esigenze, l'incompatibilità della permanenza del sub concessionario nelle aree sub concesse. In tali casi la SAGA si adopererà per verificare la possibilità di trasferimento dell'attività in altre aree eventualmente disponibili, fermo restando che, in mancanza di disponibilità di aree o per ragioni oggettive di impossibilità, la SAGA avrà facoltà di recedere dal presente contratto;
- Chiusura definitiva dello scalo all'attività commerciale;
- Revoca o risoluzione, anche parziale, della concessione di cui alla Convenzione stipulata tra SAGA ed Enac;
- In ogni altro caso di pubblico interesse.

Il recesso sarà comunicato dalla SAGA mediante raccomandata o pec, con indicazione del motivo o dei motivi.

In ogni caso XXXXX non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento o indennizzo.

ART.20) CONSEGNA E RESTITUZIONE DEGLI SPAZI – PENALI

Le aree oggetto del presente atto, così come evidenziate nell'allegata planimetria, sono destinate a deposito carburanti e a piazzola per il rifornimento agli aeromobili di AVGAS, con annesse le relative aree di pertinenza. Fanno parte della subconcessione tutte le infrastrutture insistenti nelle predette aree ovvero fabbricati, piazzali, recinzioni, etc.. Gli impianti elettrici, gas, idrici integrati sono di competenza del sub concessionario dal punto di consegna del distributore. Tutti gli impianti e le attrezzature amovibili, insistenti nelle aree, sono e saranno di proprietà del sub concessionario che le ha acquistate, il quale dovrà provvedere, in assenza di titolo per l'occupazione delle aree stesse, alla loro rimozione con propri oneri e spese.

La consegna delle aree sarà attestata da apposito "Verbale di consegna delle aree", sottoscritto dalle parti contestualmente alla stipula del presente atto. Il "Verbale di consegna delle aree", unitamente al "Verbale di sopralluogo per l'affidamento in subconcessione di aree destinate al Servizio, senza

esclusiva, di rifornimento carburante per aeromobili, presso l'Aeroporto d'Abruzzo i " già consegnato dal Sub concessionario in fase di gara, costituiranno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

All'atto della consegna delle aree il sub concessionario potrà avanzare riserve, documentandole opportunamente, esclusivamente per le eventuali variazioni afferenti lo stato di manutenzione e conservazione delle stesse avvenute dal momento del sopralluogo eseguito in fase di gara e la consegna delle aree, ovvero la stipula del presente atto.

La consegna delle aree attesta l'idoneità delle stesse alle esigenze del sub concessionario ed all'esercizio dell'attività concessa di cui all'art. xxx). Il sub concessionario si impegna a fare uso delle predette aree con la massima diligenza e a restituirle in buono stato di conservazione in relazione al normale utilizzo.

L'allestimento delle aree, ovvero la predisposizione di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, saranno a cura e spese del sub concessionario che provvederà alla loro installazione secondo i propri standard di progettazione. Detta progettazione dovrà comunque essere autorizzata dalla Società prima della realizzazione di qualsivoglia intervento, durante tutto l'arco di durata del contratto. Ove, su richiesta del sub concessionario, dovessero essere realizzate opere che modificano e/o integrano le infrastrutture esistenti nelle aree, i relativi oneri saranno a carico del sub concessionario stesso. Dette opere, alla cessazione del contratto, rimarranno di proprietà del concedente, e saranno pertanto devolute a titolo gratuito.

La Società si riserva il diritto di procedere alla sorveglianza del buono stato di manutenzione, di funzionamento e di corretto uso dei beni che concorrono alla gestione del servizio. In ogni caso, è a carico del Sub concessionario, il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione delle aree concesse.

Alla cessazione del contratto, al fine di verificare lo stato di conservazione e manutenzione, verrà sottoscritto in contraddittorio il "Verbale di riconsegna delle aree". Il sub concessionario dovrà presentare una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che non vi sono stati versamenti di idrocarburi al suolo, che non vi è alcuna forma di inquinamento e che tutte le operazioni di gestione del sito sono state eseguite nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguardo, la Società si riserva la facoltà di richiedere al sub concessionario, con un preavviso di 40 giorni dalla cessazione del contratto, un'indagine ambientale da realizzarsi, nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa, entro i trenta giorni successivi alla cessazione del contratto. Gli oneri dell'indagine ambientale saranno a totale carico del sub concessionario, che sarà altresì responsabile in relazione ad eventuali rilievi per inquinamento ambientale. A titolo cautelativo il sub concessionario sarà tenuto a stipulare, a favore della SAGA, una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni ed inquinamenti ambientali, del valore di € 5.000.000,00 (cinquemilione,00). Detta polizza sarà svincolata al termine delle valutazioni eseguite dall'Aeroporto d'Abruzzo, o da suoi incaricati, e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di riconsegna delle aree.

Eventuali danni ai beni (aree) dati in uso, riscontrati all'atto della riconsegna degli spazi e degli impianti, saranno a carico del Sub concessionario al quale verranno fatturate le relative spese di sistemazione e/o sostituzione.

Alla scadenza del termine di cui all'art. 3 ovvero, in caso di risoluzione o recesso, al ricevimento della comunicazione di cui, rispettivamente, all'art. 18 ed all'art. 19, XXXXX dovrà rilasciare in favore di SAGA gli SPAZI, liberi da cose e persone di sua pertinenza:

- nel caso di scadenza naturale della subconcessione, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno della medesima;
- nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento

della relativa comunicazione.

In caso di mancato spontaneo adempimento da parte di XXXXX alla riconsegna degli SPAZI, SAGA avrà facoltà di darne comunicazione ad ENAC al fine di attivare le procedure di sua competenza per il rilascio coattivo.

Gli spazi dovranno essere riconsegnati liberi da persone e cose nel medesimo stato in cui si trovano al momento della redazione del verbale di cui all'art. 7, lettera a), salva diversa indicazione da parte di SAGA.

Il sub concessionario è tenuto ad effettuare tinteggiatura delle pareti interne e la stuccatura delle stesse ove necessaria, nonché il ripristino della perfetta funzionalità degli impianti e le opere civili necessarie alla piena e immediata riutilizzabilità degli SPAZI, oltre alle opportune pulizie che si rendessero necessarie affinché gli SPAZI vengano riconsegnati in uno stato perfetto decoro.

In ogni caso XXXXX non avrà alcun diritto a compensi e/o indennizzi anche se relativi ad eventuali migliorie apportate agli SPAZI.

XXXXX riconosce e dà atto, senza alcuna riserva, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del c.d. "AVVIAMENTO COMMERCIALE", impegnandosi pertanto a non avanzare nessuna pretesa al riguardo.

In qualsiasi caso di ritardo nel rilascio degli SPAZI, XXXXX sarà tenuta a corrispondere a SAGA, quale indennità di indebita occupazione, una somma pari all'ultimo canone corrisposto calcolato ai sensi del precedente articolo 4, maggiorato del (50%), diviso per 365, moltiplicato per ogni giorno di ritardo, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche relativo agli eventuali oneri sopportati da SAGA in caso di rilascio coattivo degli SPAZI.

In caso di rilascio anticipato rispetto alla scadenza naturale, imputabile a XXXXX, questa sarà tenuta a corrispondere a SAGA, a titolo di penale il 10% dell'ammontare dell'ultimo canone contrattuale moltiplicato per i mesi restanti fino alla scadenza.

ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DEGLI IMPIANTI

ART.21) TUTELA DEI DATI PERSONALI

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003 con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

ART.22) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE

XXXXX dichiara di esser a conoscenza degli obblighi formativi in merito all'assistenza ai Passeggeri Ridotta Mobilità, ai sensi del Regolamento Europeo e del Consiglio n. 1107 del 05/07/2006 e Gen. 02° emanata da Enac.

Si obbliga pertanto ad adoperarsi affinché tutto il personale partecipi ai corsi di formazione periodicamente organizzati, a qualsiasi titolo, nella sede del Gestore aeroportuale, sostenendo i relativi costi.

La società aeroportuale potrà chiedere in qualunque momento l'esibizione di documentazione comprovante la partecipazione ai suddetti corsi; il rifiuto e/o mancato adempimento verranno considerati quali adempimenti contrattuali.

ART.23) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione, relative alle concessioni sul Demanio Aeronautico, e le norme contenute nella legge e nel regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili. Il presente contratto, in quanto disciplina le modalità e le condizioni alle quali è sottoposta la relativa Sub-concessione, non è vincolato alla legislazione sulle locazioni.

ART.24) CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001

Il Sub-concessionario si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SAGA ex D. Lgs. 231/2001, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice Etico, reperibile sul sito istituzionale, e comunque, tale da non esporre la Società aeroportuale al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società aeroportuale a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 c.c..

Il Sub-concessionario si impegna, inoltre, a manlevare SAGA da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dell'impegno di cui sopra.

ART.25) CONTROVERXXXXX

Qualunque controversia dovesse insorgere tra SAGA e XXXXX relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pescara.

Pescara lì

SAGA

SEI

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CALUSOLE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., 1 e 2 comma, vengono specificamente approvati:

ART.1)DENOMINAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI – CONDIZIONI GENERALI DELLA SUBCONCESSIONE;

ART.2) OGGETTO DELLA SUB-CONCESSIONE; ATTIVITA';

ART.3) DURATA;

ART.4) CORRISPETTIVI – ONERI ACCESSORI;

ART.5) FATTURAZIONE E PAGAMENTI;

ART.6) MOROSITA' E MANCATI PAGAMENTI ;

ART.7) OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA SUB-CONCESSIONARIA;

ART.8) ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MODIFICA DELLE AREE E DEGLI SPAZI;

ART.9) CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI;

ART.10) MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA';

ART.11) RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE;

ART.12) SINISTRI E ASSICURAZIONI;

ART.13) DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL RAMO D'AZIENDA E CESSIONE DEL CREDITO;

ART.14) PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL

LAVORO;
ART.15) ATTIVITA' DI CONTROLLO;
ART.16) GARANZIA FIDEIUSSORIA;
ART.17) PARCHEGGIO DIPENDENTI DEL SUBCONCESSIONARIO;
ART.18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, PENALI;
ART.19) RECESSO DELLA SUB CONCESSIONE;
ART.20) RESTITUZIONE DEGLI SPAZI – PENALI;
ART.21) TUTELA DEI DATI PERSONALI;
ART.22) PERSONE RIDOTTA MOBILITA': OBBLIGO FORMAZIONE DEL PERSONALE;
ART.23) RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;
ART.24) CODICE ETICO E MODELLO D.LGS. 231/2001;
ART.25) CONTROVERXXXXX

Pescara li

SAGA

SEI
